

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-293 del 19/01/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA MENTA EDOARDO E C. S.R.L. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), STRADA PER CHIARAVALLE N. 2378. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-300 del 19/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA MENTA EDOARDO E C. S.R.L. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), STRADA PER CHIARAVALLE N. 2378. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 964 del 12.04.2016 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta MENTA EDOARDO E C. S.R.L. per l'attività di "carpenteria metallica leggera" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con Provv. Unico del 30/4/2016 prot. n. 3989. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;

VISTE:

- l'istanza della Ditta MENTA EDOARDO E C. S.R.L., inoltrata dal S.U.A.P. del Comune di Alseno tramite nota di PEC del 11.08.2017 (prot. Arpae n. 9978 del 16.08.2017) ed intesa ad ottenere l'AUA, in conseguenza di una modifica sostanziale dello stabilimento, comprendente i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 28.11.2017 (prot. Arpae n. 14927 di pari data);

PRESO ATTO che:

- la modifica consiste nell'installazione di un nuovo punto di emissione E3 adibito all'attività di saldatura;
- l'impianto di saldatura sarà dimensionato per 10 bracci aspiranti che potranno essere attivati in contemporanea in base alle necessità produttive;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- note del 27.09.2017 (prot. Arpae n. 11905 del 27.09.2017) e del 15/12/2017, prot. n. 10574 (prot. Arpae n. 15803 del 18/12/2017), con cui il Comune di Alseno ha espresso parere favorevole, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e in ordine agli adempimenti previsti dalla Legge 44/1995;
- nota del 21.12.2017 (prot. Arpae n. 15993), con cui il Servizio Territoriale di Arpa sez.ne di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota del 27.12.2017 (prot. Arpae n. 16154 del 27.12.2017) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa e nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta MENTA EDOARDO E C. S.R.L. ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MENTA EDOARDO E C. S.R.L.** (C. FISC. 00282710334) per l'attività di "carpenteria metallica leggera" svolta nello stabilimento sito in Comune di Alseno (PC), Strada per Chiaravalle n° 2378 (che è anche sede legale), conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento descritta in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA

Portata Massima	5700	Nm ³ /h
Durata giornaliera	3	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 TAGLIO LASER

Portata Massima	1700	Nm ³ /h
Durata giornaliera	10	h/g
Durata annua	220	gg/anno

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SALDATURA

Portata Massima	15000 Nm ³ /h
Durata giornaliera	6 h/g
Durata annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

- a) in caso di non contemporaneità di funzionamento dei bracci di aspirazione delle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, dovrà essere evitata la diluizione delle emissioni medesime;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate** e, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - metodo UNI EN 15058 per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e ossidi di zolfo**;
- d) la durata dei campionamenti del **monossido di carbonio** deve essere pari a 60 minuti;
- e) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- f) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto**, i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato 1 al D.M. 25.8.2000 per le celle elettrochimiche;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i controlli per le emissioni che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) il termine ultimo di **messa in esercizio** per **E3** è fissato a **due mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- k) il termine ultimo di **messa a regime** per **E3** è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al SUAP, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del

gestore;

3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Alseno sulla base del presente provvedimento - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.